



DEFINIZIONE DI SCROFA « METICCIA » IN RIFERIMENTO AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Prosciutto di Parma – Prosciutto di San Daniele

Aggiornato al 14 febbraio 2024

In riferimento alle disposizioni ufficiali notificate agli Organismi di Controllo alla data del presente comunicato, la tipologia di scrofa “**meticcias**” riferita ai Disciplinari di produzione del Prosciutto di Parma e del Prosciutto di San Daniele **DEVE** presentare i seguenti requisiti:

1. Non essere iscritta in alcun modo al Libro Genealogico o a un Registro ibridi e quindi non appartenere ad una razza o tipo genetico ibrido riconosciuti.
2. La rimonta può essere sia interna all’allevamento sia esterna allo stesso.
3. Non ha un limite numerico di utilizzo.

Ricordiamo che, i Disciplinari di produzione del Prosciutto di Parma e del Prosciutto di San Daniele prevedono che le **scrofe meticce** possano essere fecondate **esclusivamente con seme di verri delle razze tradizionali (Large White Italiana, Landrace Italiana, Duroc Italiana) e/o loro incroci (verro Benacus e BM71)**.

L’utilizzo ai fini delle produzioni DOP di riproduttori non riconducibili a quanto su esposto comporta l’applicazione di quanto previsto dai vigenti Piani di Controllo, ossia nella **formalizzazione di non conformità “grave” e conseguente esclusione della progenie derivante dagli stessi**.

Si ricorda inoltre che l’unica documentazione attestante un tipo genetico conforme e/o in deroga rispetto agli specifici Decreti emessi dal MASAF, è **unicamente il certificato zootecnico o l’attestazione dell’Albo Registro Ibridi (pubblicato su sito ANAS)**. **Ogni altra dichiarazione a supporto non è considerata idonea all’identificazione dei riproduttori**.